

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**TRA**

Il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, di seguito denominato PDTA, della Sapienza Università di Roma, con sede in Roma, Via Flaminia 70/72 - 00196, Codice Fiscale 80209930587, legalmente rappresentato dal Direttore, Prof. ssa Laura Ricci

**E**

L'ente CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA con sede in Via MODENA N°29, 15121 - ALESSANDRIA

Codice Fiscale 80003910066, in persona del Presidente pro tempore e Legale Rappresentante dott. VITTORIO ALBERTO FERRARI nato a ALESSANDRIA il 26/01/1968 C.F. FRRVTR68A26A182O residente in ALESSANDRIA, VIA TRIESTE 19

### **PREMESSO**

che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore di domanda di ricerca e alta formazione tecnico-scientifica e di aggiornamento culturale, proveniente da una vasta gamma di attività e di professionalità collegate alla valorizzazione e riqualificazione ambientale sostenibile ed energeticamente efficiente dei centri storici minori e degli edifici;

che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito Atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.

#### **ART. 2**

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca:

- attività di stage sui centri storici minori o aree cittadine degradate con azioni di didattica laboratoriale e workshop progettuali organizzata in forma di team work;
- sostegno alle misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di nuovi modelli progettuali, culturali e comportamentali e realtà produttive basate sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca, attraverso la stretta relazione tra istituzioni formative, mondo accademico e della ricerca, mondo della pubblica amministrazione e sistema produttivo locale pubblico e privato dei centri storici minori o di aree cittadine degradate;
- sostegno alle misure per il trasferimento di conoscenza relativa alla valorizzazione e riqualificazione ambientale sostenibile ed energeticamente efficiente dei centri storici di dimensione minore, favorendo lo sviluppo di nuovi modelli progettuali, culturali e comportamentali e realtà progettuali basate sulla partecipazione attraverso una proposta di tavoli tecnici permanenti;
- proposta di iniziative di partecipazione comunitaria all'analisi delle criticità e alla definizione delle possibili soluzioni;
- messa a punto e realizzazione di interventi di sensibilizzazione della società e delle istituzioni;
- ricerca/sperimentazione di interventi innovativi per i centri storici minori o aree cittadine degradate del tipo community based;
- ricerca/sperimentazione di strumenti, meccanismi e procedure innovativi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale;
- ricerca di finanziamenti esterni che possano supportare specifiche aree di intervento;
- raccolta e sistematizzazione dei dati relativi al contesto progettuale;

- proposizione di iniziative di sensibilizzazione/informazione/rivolte a amministrazioni pubbliche sulla ricerca, attraverso la stretta relazione tra istituzioni formative, mondo della ricerca, mondo della pubblica amministrazione.

#### **ART. 3**

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

#### **ART. 4**

L'Ente..... dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della Sapienza: conferenze illustrative concernenti le attività svolte; tirocini formativi e/o professionali.

#### **ART. 5**

I Responsabili scientifici dell'Accordo di collaborazione in argomento sono:  
per il Dipartimento PDTA, i Proff. Laura Ricci, Alessandra Battisti e Fabrizio Tucci;  
- per la CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA il Direttore Generale, dott.ssa Alice Pedrazzi;

#### **ART. 6**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

#### **ART. 7**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università e dell'Ente..... per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e Ente.....

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all' Art.2 del presente Atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **ART. 8**

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell' Accordo.

#### **ART. 9**

Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Alla scadenza dell' Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### **ART. 10**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno 3 mesi.

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

#### **ART. 11**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei

locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

#### **ART. 12**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2018, n.81, osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante e/o ai referenti responsabili, dirigenti e preposti così come individuati.

Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

#### **ART. 13**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

#### **ART. 14**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell' Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla Parte richiedente.

Le spese per l' imposta di bollo sono a carico del Dipartimento.

#### **ART. 15**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Roma, 25 giugno 2020

**Per Confcommercio Imprese per l'Italia  
della provincia di Alessandria**

*Il Presidente*

Dott. Vittorio Alberto Ferrari



**Per il Dipartimento PDTA**

*Il Direttore*

Prof. Laura Ricci